



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Sergio Basile	consigliere;
dott. Ugo Marchetti	consigliere;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Rossella Broccoli.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 13, comma 6 della l. 6 luglio 2012, n. 96 che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

Visto l'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la certificazione dei contratti aziendali stipulati per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000, modificato dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e ulteriormente modificato dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con provvedimento del 19 giugno 2008 e, da ultimo, con provvedimento del medesimo Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite 15/SSRRCO/2013 del 21

novembre 2013 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno definito la programmazione dei controlli e delle analisi per l'anno 2014;

Preso atto, in particolare, che le Sezioni Riunite con la citata deliberazione n. 15/SSRRCO/2013:

- valutano che le analisi e le indagini delle Sezioni regionali di controllo *"devono circoscriversi, prioritariamente, all'ambito delle funzioni assegnate per legge, considerando specialmente le innovazioni di maggior significato"*; in particolare:

a) in tema di finanza regionale, *"le analisi dovranno dare risposta a quanto previsto dal D.L. 174/2012"*, per il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, le relazioni semestrali sulla copertura delle leggi di spesa regionale, la verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale, sulla base della metodologia individuata dalla legge n. 266 del 2005, il controllo sui gruppi consiliari, i controlli a livello regionale per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali;

b) in tema di enti locali, si prevede che, all'attività già in precedenza svolta dalle Sezioni regionali, dovranno affiancarsi il controllo semestrale sulla legittimità e regolarità delle gestioni e sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, nonché dalle verifiche sulle situazioni di pre-dissesto finanziario degli enti locali;

Considerato che:

- alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti (art. 148-*bis* del TUEL);

- sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali della regione nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti problematiche di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

- la Sezione, con propria deliberazione definirà le modalità di svolgimento delle attività di controllo sui bilanci preventivi 2014 e sui consuntivi 2012 degli enti locali, ai fini delle relazioni da trasmettere ai consigli comunali e provinciali, indirizzandole verso gli enti di maggiore dimensione o relativamente ai quali emergano, o siano emerse in precedenza, specifiche anomalie e criticità;

- che la Sezione si riserva di integrare il programma di attività per l'anno 2014 con eventuale delibera successiva ai fini dell'espletamento di verifiche di sana gestione finanziaria di cui all'art. 7 della l. n. 131 del 2003;

Ritenuto che lo svolgimento di queste attività, unitamente ai compiti previsti dal d.l. n. 174 del 2012, ai nuovi compiti in materia di spese elettorali e di certificazione dei contratti di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, agli adempimenti per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti e all'attività consultiva, da svolgere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, comporterà nel 2014 un rilevante assorbimento di risorse umane;

Valutato, pertanto, che si rende necessario limitare il programma del controllo sulla gestione al fine di renderlo compatibile con le risorse disponibili;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 72 con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 15 gennaio 2014;

Sulla proposta del relatore, Presidente Antonio De Salvo;

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene il programma di controllo per l'anno 2014 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

La Sezione si riserva la facoltà di modificare o integrare il programma di attività per l'anno 2014 con delibera successiva;

Il Presidente provvederà con proprio provvedimento a designare i magistrati istruttori delle singole analisi e indagini programmate per il 2014;

DISPONE

che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi previste e indagini programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico:

- al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ed al Presidente della Giunta regionale;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna;
- ai Presidenti dei Consigli provinciali e delle Giunte delle Province dell'Emilia-Romagna;
- che, ai fini di trasmissione ai restanti enti interessati, si provveda mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti;

che l'originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la segreteria della Sezione.

Così deciso nell' adunanza del 15 gennaio 2014

IL PRESIDENTE RELATORE

f.to (Antonio De Salvo)

Depositata in segreteria il 15 gennaio 2014

Il Direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2014

Premessa

Il presente documento reca il programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna per l'anno 2014.

Il programma della Sezione si iscrive nel quadro di riferimento definito dalla *"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2014"* adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione del 13 novembre 2013 n. 15/SSRRRCO/INPR/13, ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/2000".

Il programma riguarda la complessiva attività da svolgersi nell'anno 2014, non attenendo alle sole attività relative al controllo sulla gestione; esso evidenzia, con finalità di pianificazione delle attività, contenuti e tempi di svolgimento di tutta l'attività di controllo che fa capo alla Sezione.

Deve, infatti, considerarsi che le attuali funzioni delle Sezioni regionali comprendono un complesso di attività, di cui:

a) alcune sono obbligatorie quali, tra l'altro, il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, i riscontri da operarsi nei confronti degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 148-bis del TUEL e nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale;

b) alcune costituiscono oggetto di autonoma programmazione ad opera della Sezione (controlli sulla gestione);

c) altre sono determinabili solo in ragione dell'attività o della richiesta dell'amministrazione controllata, come accade per i controlli di legittimità su atti relativi alle amministrazioni periferiche dello Stato o per l'esercizio della funzione consultiva a richiesta degli enti locali.

Di seguito sono individuate le tipologie di controllo e le altre attività che impegneranno la Sezione, secondo la tempistica indicata, nel corso dell'anno 2014.

1. Controlli obbligatori di regolarità amministrativa-contabile e altre verifiche obbligatorie

1.1 Attività di controllo nei confronti della Regione Emilia-Romagna

1.1.1 Verifiche sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174)

Trattandosi di verifiche semestrali, la Sezione dovrà redigere due relazioni: la prima coprirà il periodo 1° luglio 2013 – 31 dicembre 2013 e dovrà essere resa entro il 31 marzo 2014; la seconda coprirà il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014, e dovrà essere resa entro il 30 settembre 2014.

Ai fini della redazione dei documenti la Sezione terrà conto dell'esperienza maturata presso le Sezioni Riunite in sede di controllo sulle relazioni trimestrali aventi ad oggetto le leggi statali di spesa.

1.1.2 Esame del bilancio di previsione e del consuntivo della Regione (art. 1, commi 3, 4 e 7, del d.l. n. 174)

Nel 2014 la Sezione dovrà esaminare, sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie, il bilancio di previsione per il 2014, verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici-finanziari dell'Ente. Per quanto riguarda il consuntivo 2013, l'esame del questionario relativo confluirà nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione.

1.1.3 Giudizio di parificazione del rendiconto generale (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174)

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale - che verrà costruito sulla base della pronuncia di orientamento generale della Sezione delle Autonomie - riguarderà l'esercizio finanziario 2013 e, in ossequio al richiamo agli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214/1934, dovrà essere adottato con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del Procuratore regionale. Tale attività di controllo dovrà essere espletata entro il 31 ottobre 2014.

1.1.4 Esame dei rendiconti dei gruppi consiliari (articolo 1, comma 9)

Tale attività di controllo si svolgerà, sulla base di apposite linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e di un DPCM di recepimento, nei termini stabiliti dalla norma.

1.1.5 Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Nel 2014 la Sezione dovrà esaminare la relazione annuale del Presidente: le valutazioni relative confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione.

1.2 Esame del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012)

Nel 2014 la Sezione dovrà esaminare i conti consuntivi del 2013 e i preventivi del 2014 degli enti del Servizio sanitario regionale (AUSL, Aziende ospedaliero-universitarie, Azienda ospedaliera di Reggio-Emilia e IRCCS Rizzoli).

1.3 Attività di controllo nei confronti degli enti locali

1.3.1 Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148 TUEL)

La Sezione regionale, a seguito dell'adozione da parte della Sezione delle Autonomie di apposite linee guida, dovrà esaminare e valutare, con cadenza semestrale e limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale dell'ente.

Tale tipologia di controllo riguarderà un totale di circa 65 enti tra Comuni e Province.

Le verifiche relative al secondo semestre 2013 si concluderanno nel mese di settembre 2014. Le verifiche relative al primo semestre dell'anno 2014 dovranno presumibilmente concludersi entro il mese di febbraio 2015.

1.3.2 Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (Art. 3, comma 1, lett. e)- nuovo articolo 148-bis, comma 1 e 2, TUEL).

Si tratta di un'attività di controllo svolta anche in passato dalla Sezione sulla

base della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005. La principale innovazione introdotta dal d.l. 174/2012 è costituita dall'obbligo da parte della Sezione di valutare entro il termine di trenta giorni le misure correttive adottate dall'ente.

Nel corso del 2014 la Sezione dovrà svolgere tale attività di controllo sui rendiconti per il 2012 e sui bilanci di previsione per il 2014.

1.3.3 Esame della relazione di fine mandato (art. 1, comma 3-bis, d.lgs. n. 149 del 2011)

Si tratta di un'attività di controllo che la Sezione è chiamata a svolgere nel corso del 2014, in relazione alla prevista conclusione di numerose consiliazioni.

1.3.4 Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che rischiano il dissesto (art. 3, comma 1, lett. r- nuovo articolo 243-quater, commi 1-5, TUEL) e della relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano (art. 3, comma 1, lett. r - nuovo articolo 243-quater, commi 5-7 TUEL)

Si tratta di un'attività che la Sezione è chiamata a svolgere nel 2014 qualora i consigli comunali degli enti locali della regione Emilia-Romagna, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberino di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 *bis* TUEL.

Inoltre, nel 2014 la Sezione dovrà esercitare la vigilanza prevista dalla norma relativamente All'attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Castellarano (RE), approvato nel corso del 2013.

1.3.5 Attività di controllo sui consuntivi delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, da svolgere ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96

Lo svolgimento dell'attività di controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, prevista dall'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, comporterà nel 2014 l'esame, ad opera dell'apposito collegio da costituirsi all'interno della Sezione, delle spese elettorali relativamente ai numerosi enti nei quali, nella prossima primavera, si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali.

2. Controlli oggetto di autonoma programmazione da parte della Sezione

2.1. Esame di regolamenti degli Enti locali per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza ed esame delle misure consequenziali adottate dagli enti a seguito delle delibere emesse dalla Sezione regionale.

2.2. Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna negli anni 2012 e 2013 (ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) delle spese di rappresentanza degli enti locali, pervenuti ai sensi dell'art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 e del successivo D.M. 23 gennaio 2012.

(termine 31 dicembre 2014)

2.3 Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell'esercizio finanziario 2011 dagli enti pubblici aventi sede nella regione Emilia-Romagna e trasmessi ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (relazione ai rispettivi enti pubblici aventi sede nella Regione Emilia-

Romagna).
(termine 31 dicembre 2014)

- 2.4 Monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate e delle conseguenti problematiche per l'anno 2013 (art. 11-bis del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza).**

(termine 31 dicembre 2014)

- 3. Attività di controllo della Sezione ricorrenti e non assoggettabili a programmazione.**

- 3.1 Pareri richiesti dalle Amministrazioni controllate sulle materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 7 comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

La Sezione svolgerà la propria attività consultiva in relazione alle richieste avanzate dalle singole Amministrazioni.

- 3.2 Controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Regione ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20, art. 3 e successive modifiche. Controllo successivo di legittimità sugli atti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 123/2011**

La Sezione eserciterà il controllo di legittimità ai sensi delle disposizioni vigenti in relazione agli atti trasmessi dalle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Regione.

Eserciterà altresì il controllo successivo sugli atti trasmessi dalle Ragionerie territoriali ai sensi del citato d.lgs. 123/2011.

- 3.3 Certificazione dei contratti aziendali stipulati per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 7 ottobre 2013, n. 112**

Ove pervengano, nell'anno 2014 la Sezione dovrà rendere, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 7 ottobre 2013, n. 112, la certificazione sui contratti integrativi stipulati per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La Sezione si riserva la facoltà di modificare il presente programma anche in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo.